

Risposte a Domande Frequenti (FAQ)

Disciplina dei posti orario e degli spezzoni – Circolare n. 0011814 del 6 maggio 2026

Come vengono costituiti i posti orario esterni (COE) o i raggruppamenti di ore?

I posti orario e le cattedre esterne vengono costituiti dagli Uffici Scolastici Territoriali incrociando le ore residue secondo specifiche **"catene di associabilità" geografica**, per garantire la vicinanza delle sedi. Di norma, ogni posto orario esterno non può comprendere più di **tre istituzioni scolastiche** situate in non più di **due comuni diversi**.

Chi gestisce il contratto di un docente assegnato a un posto orario esterno?

La gestione amministrativa e giuridica del rapporto di lavoro è di competenza esclusiva della **scuola capofila** (sede principale), che viene formalmente individuata dall'Ufficio Scolastico e indicata nei provvedimenti di pubblicazione del contingente.

Un docente di ruolo che accetta una supplenza (ex art. 47 o 70 CCNL) può prendere un posto orario non intero o uno spezzone?

No. La circolare specifica chiaramente che il personale in servizio a tempo indeterminato che decide di avvalersi degli articoli 47 (per i docenti) o 70 (per gli ATA) del CCNL vigente può accettare **esclusivamente posti interi**. È tassativamente preclusa l'assegnazione di spezzoni o frazioni di orario.

Chi riceve una supplenza su uno spezzone orario ha sempre diritto al completamento?

Sì, il diritto al completamento d'orario è garantito incondizionatamente e senza i vecchi vincoli sussidiari. Il completamento può essere conseguito all'interno della provincia di iscrizione, attingendo sia dalle **GPS** che dalle **Graduatorie di Istituto**, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo.

È possibile frazionare un posto orario o uno spezzone a sistema per permettere a un docente il completamento?

Dipende dalla tipologia di supplenza:

- **Per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche** (da GAE/GPS o GI): il completamento deve avvenire senza frazionare le disponibilità orarie esistenti a sistema.
- **Per le supplenze brevi e saltuarie** gestite tramite Graduatorie di Istituto: è ammesso il frazionamento orario, a condizione che sia garantita l'unicità dell'insegnamento nella classe e la compatibilità dell'orario di servizio.

Come vengono assegnati gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore nella scuola secondaria?

Queste ore (cosiddette **ore eccedenti**) non vengono inserite nel sistema informatizzato delle nomine provinciali (le "150 preferenze"), ma vengono **gestite direttamente dai Dirigenti Scolastici** tramite assegnazione interna ai docenti già in servizio nella scuola, previa verifica del possesso dei requisiti di abilitazione/specializzazione e rilascio di apposito nulla osta dell'Ufficio Scolastico.

Qual è l'ordine di priorità interno per l'attribuzione delle ore eccedenti (fino a 6 ore)?

Il Dirigente Scolastico deve scorrere rigorosamente il seguente ordine di priorità:

- 1. Docenti interni con specifica abilitazione/specializzazione** che hanno un contratto a tempo determinato e titolo al completamento d'orario.
- 2. Docenti interni con specifica abilitazione/specializzazione con orario completo** (priorità al personale di ruolo, seguito dal personale a tempo determinato) come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo (fino a un massimo di 24 ore settimanali).
- 3. Aspiranti delle Graduatorie di Istituto di I e II Fascia** (nel caso in cui non vi siano docenti abilitati interni disponibili).
- 4. Docenti interni sprovvisti di abilitazione/specializzazione** ma in possesso di titolo di studio idoneo (dando sempre priorità ai supplenti da completare, poi ai docenti di ruolo e infine a quelli a tempo determinato completo).
- 5. Aspiranti delle Graduatorie di Istituto di III Fascia** (come scelta residuale per la stipula di nuovi contratti).

Cosa succede se si liberano nuovi spezzoni inferiori a 6 ore dopo l'inizio dell'anno scolastico?

Le disponibilità orarie che sopravvengono ad anno scolastico iniziato seguono **esattamente la medesima disciplina di priorità** sopra descritta, restando in capo e sotto la diretta gestione delle singole istituzioni scolastiche.